



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795  
Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 77 del 14 Dicembre 2022

## **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 12 Dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio VISCOMI.

### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 (S.S. 2022/2023) a carico di:**

**1) il sig. Danilo Ferraro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara A.S.D. Sportime – A.S.D. Besidiaie 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 1 sig. Thomas Chemello, non presente all'incontro;**

**2) il sig. Leonardo Spinelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara Sportime – Besidiaie 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia n. 8 sig. Aldo Serra, non presente all'incontro.**

### **IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Interregionale,

**Letti** gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 11pfi 22-23, avente ad oggetto: "accertamenti in ordine alla partecipazione di due calciatori in posizione irregolare, con indicazione di nome diverso, nelle file della A.S.D. Sportime alla gara contro la A.S.D. Besidiaie del 28.5.2022, valevole per il campionato Allievi Provinciali di Cosenza";

**Esaminati** i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

**Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

**Rilevato** che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Segnalazione del 3.6.2022 della Delegazione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria, con allegato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 63 del 31.5.2022, nonché referto e distinta di gara relativi all'incontro Sportime - Besidiaie del 28.5.2022 valevole per il campionato Allievi Provinciale;

- verbale di audizione del sig. Raffele Vaccaro, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D. Sportime, del 23.7.2022;
- verbale di audizione del sig. Giuseppe Masellis, Presidente della A.S.D. Sportime, del 23.7.2022;
- verbale di audizione del sig. Danilo Ferraro, calciatore tesserato per A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;
- verbale di audizione del sig. Salvatore Rende, calciatore tesserato per la A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;
- verbale di audizione del sig. Leonardo Spinelli, calciatore tesserato per la A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2021 – 2022 della Società A.S.D. Sportime;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2021 – 2022 della Società A.S.D. Besidiaie;

**ritenuto** che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Con nota del 3.6.2022 la Delegazione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria ha segnalato che due calciatori hanno preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime all'incontro Sportime - Besidiaie del 28.5.2022, valevole per il campionato Allievi Provinciali, utilizzando l'inserimento in distinta del nominativo di due diversi tesserati che non erano presenti all'incontro.

Dalle dichiarazioni dei tesserati ascoltati dalla Procura Federale, in particolare, i sigg.ri Raffaele Vaccaro e Giuseppe Masellis – l'uno dirigente accompagnatore ufficiale e l'altro presidente della ASD Sportime – hanno dichiarato che a causa di affermata negligenza e trascuratezza nella compilazione delle distinte di gara sono stati inseriti i nomi di due calciatori (Thomas Chemello e Aldo Serra) invero non presenti, al posto dei quali hanno preso parte all'incontro i sigg.ri Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli i quali non avrebbero potuto partecipare a tale gara, poiché valida per il campionato Allievi mentre loro appartenevano invece alla categoria Juniores.

Sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, inoltre, con pieno valore confessorio, gli stessi giocatori sigg.ri Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli hanno ammesso di aver preso parte all'incontro Sportime - Besidiaie del 28.5.2022 utilizzando i nominativi dei calciatori sigg.ri Thomas Chemello e Aldo Serra, non presenti, ma indicati in distinta con le maglie numero 1 ed 8, rispondendo altresì al riconoscimento effettuato dall'arbitro con i nomi dei due compagni assenti.

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Annibale Larocca, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;

**Visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

#### DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) il sig. **Danilo Ferraro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime;
  - 2) il sig. **Leonardo Spinelli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime;
- per rispondere:

1) il sig. **Danilo Ferraro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara Sportime – Besidiaie 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 1 sig. Thomas Chemello, non presente all'incontro;

2) il sig. **Leonardo Spinelli**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara A.S.D. Sportime – A.S.D. Besidiaie 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 8 sig. Aldo Serra, non presente all'incontro.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 12 dicembre 2022 comparivano il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gregorio Viscomi e l'avv. Piero Perri difensore degli incolpati, anch'essi presenti.

Nel corso della seduta odierna le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo ai sensi dell'art. 127 CGS e chiedevano all'organo giudicante l'applicazione delle sanzioni ridotte delle squalifiche di tre giornate (pena base quattro giornate), ridotta di un terzo ex art. 127 CGS.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicate, ne dichiara l'efficacia e per l'effetto, irroga:

- al sig. Danilo FERRARO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime, la squalifica di TRE giornate effettive di gare;
- al sig. Leonardo SPINELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime, la squalifica di TRE giornate effettive di gare.

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 Dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi    | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo    | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

**RECLAMO n.8 della società A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 01.12.2022 (Squalifica del calciatore Sig. PARAFATI Riccardo fino al 26.04.2023; Squalifica del calciatore Sig. RANIERI Rodolfo per DUE gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la ricorrente rappresentata dall'avvocato Sig. Giuseppe Ammendolia;

RITENUTO

-a) che l'arbitro nel referto di gara ha così descritto il comportamento dei calciatori sanzionati:

Quanto a Parafati Riccardo:

*"Il calciatore suindicato, seduto in panchina, al mio passaggio proferiva le seguenti parole: "Al tuo collega gli sto preparando un piattino, a fine gara lo scanno, gli taglio la testa, poi vedrai"! Conseguentemente a queste parole, invito il calciatore ad alzarsi per notificargli il provvedimento dell'espulsione: lo stesso calciatore, mi bloccava la mano con la quale tenevo il cartellino rosso per impedirmi di notificarglielo. Nel compiere tale gesto, mi stringeva la mano con forza piegandomi il mignolo della mano e provocandomi forte dolore. Dopo avermi lasciato la mano anche grazie all'intervento del proprio allenatore Sig. De Marchi Marco, riuscivo ad esibire il cartellino rosso al Sig. Parafati Riccardo, il quale successivamente si avvicinava con fare minaccioso alla mia persona proferendo testuali parole: "Adesso ammazzo e scanno pure a te"! Contestualmente, si avvicinava al mio viso e mordeva il mio fischiello che tenevo in bocca. Dopo essere stato allontanato dai propri compagni, sempre il suddetto calciatore dagli spalti, per tutta la restante parte di gara, continuava ad inveire e minacciare sempre con il medesimo epiteto "Ti ammazzo, sto aspettando che esci, vi scanno come maiali a te ed al collega tuo"!, accompagnando il tutto con forti pugni (circa 10) al vetro di protezione che separava gli spalti dal terreno di gioco. Preciso inoltre che, a fine gara, lo stesso calciatore si presentava nel nostro spogliatoio per scusarsi degli atteggiamenti assunti nei nostri confronti.*

Quanto a Ranieri Rodolfo:

*"Il calciatore suindicato, dopo avermi invitato a riprendere celermente il gioco, proferiva verso la mia persona testuali parole: "Stai dormendo, te ne devi andare a fanculo"! ripetendo la medesima frase per 6 volte. Dopo avergli notificato il provvedimento di espulsione, lo stesso si assiepava sugli spalti a fianco del Sig. Parafati Riccardo, suo compagno di squadra precedentemente espulso, inveendo e minacciando contro la mia persona, proferendo testuali parole: "Hai rovinato una partita, ti scanno, ti ammazzo"!, accompagnando tali frasi con schiaffi e pugni (almeno 5) al vetro di protezione che separava gli spalti dal terreno di gioco.*

-b) La condotta del giocatore Sig. Parafati Riccardo appare integrare sicuramente l'ipotesi prevista e punita dall'art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara), secondo cui *"Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"*.

Nella specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, il Sig. Parafati Riccardo, oltre a rendersi responsabile di ripetute minacce e offese, afferrava intenzionalmente la mano dell'arbitro per impedire la notifica del provvedimento di espulsione e piegava il mignolo della mano stessa provocandogli forte dolore, rendendosi così responsabile di atto di violenza consumata.

La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti contestati, non potendo farsi luogo all'applicazione delle richieste circostanze attenuanti per essersi fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 13, lett. e), del CGS, le scuse formulate a fine gara non essendo assimilabili al riconoscimento di responsabilità (che, infatti, con le argomentazioni addotte in ricorso è parzialmente negata).

-c) La sanzione inflitta al giocatore Ranieri Rodolfo non è impugnabile.

Ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. a), infatti, *"non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni"*.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo quanto alla posizione del giocatore Parafati Riccardo;

Dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla sanzione inflitta al giocatore Ranieri Rodolfo;

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi